

COMUNE DI SOLIERA

(Provincia di Modena)

Piazza Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO)

Centralino 059/568511 - Fax 059/565562

IL SINDACO

(atto monocratico n. 18 del 02.05.2016)

OGGETTO: *Nomina Responsabile degli Uffici e dei Servizi: Attribuzione funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e conferimento posizioni organizzative dal 01.05.2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco – Dr.ssa Lugli Mariella*

Richiamati:

- l'art. 50, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dove tra l'altro viene stabilito che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali;
- gli artt. 8, 9, 10, e 11 del Contratto Collettivo Nazionale del 31.03.1999 relativamente all'istituzione dell'area delle posizioni organizzative, conferimento e revoca dei conseguenti incarichi e quantificazione economica di dette posizioni;
- l'art. 24, comma 3 lett. c) e l'art. 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;

Constatato

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31.03.2016 è stata definita la struttura organizzativa dell'Ente, a seguito trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dei Servizi Finanziari, prevedendo la creazione del Settore "Farmacia Comunale" dal 01.05.2016;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28.04.2016 è stata creata una posizione organizzativa per il Direttore del Settore "Farmacia Comunale";

Visti:

- l'art. 109, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
- l'art. 15 del CCNL del 22.1.2004 che in merito alle Posizioni organizzative apicali dispone che negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999;

Constatato

- che la struttura organizzativa e i responsabili di settore nell'ente risultano essere i seguenti:
 - Settore Affari Generali e Demografici
 - Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
 - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
 - Settore Farmacia Comunale

- che presso il Comune di Soliera sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento in D le seguenti persone:

DE ROSA MARILENA	Cat. D3	COLLABORATORE FARMACISTA
GARAVALDI MARIA GRAZIA	Cat. D1	ISTR.DIR.AMBIENTE
LUGLI MARIELLA	Cat. D3	DIRETTORE FARMACIA
MAZZARELLA FABRIZIA	Cat. D1	ISTR.DIR.AMM.VO
MORANDI MARICA	Cat. D3	COLLABORATORE FARMACISTA
ROSSI CLAUDIA	Cat. D3	COLLABORATORE FARMACISTA
SETTI ELENA	Cat. D3	COLLABORATORE FARMACISTA
STERMIERI VANNA	Cat. D1	ISTR.DIR.AMM.VO
TOMMASINI ELISA	Cat. D3	FUNZ.SETT.PATRIMON/LL.PP
VINCENZI PAOLA	Cat. D1	ISTR.DIR.SERV.URBANISTICA

Considerato

che i Responsabili di Settore, titolari di posizioni organizzative, sono individuati sulla base dei seguenti criteri:

1. I dipendenti devono essere in possesso del diploma di laurea attinente all'incarico da assegnare o del diploma attinente con oltre 3 anni di esperienza;
2. Gli stessi devono essere inquadrati nella Categoria D, con esperienza di Responsabile di Settore/Servizio presso gli Enti Locali;
3. I dipendenti devono aver dimostrato attitudini e capacità professionali relativamente ai propri servizi, raggiungendo negli anni passati, gli obiettivi e i progetti individuati ed assegnati dall'Amministrazione di appartenenza, e devono aver altresì partecipato a corsi di aggiornamento e approfondimento professionale.

Visto inoltre

- l'art. 25 del D.Lgs 150/2009 secondo il quale l'attribuzione di incarichi e responsabilità deve avvenire tenendo conto della professionalità sviluppata dal dipendente al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici;
- l'Intesa, sottoscritta in data 24 luglio 2013, fra Governo, regioni ed enti locali, per l'attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190, a proposito dell'applicazione del principio di rotazione negli incarichi di responsabilità, secondo la quale "L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa.";

Considerato

- che il TAR Marche con Sentenza n. 370 del 23.05.2013 ha affermato che:"la rotazione non è sostanzialmente praticabile nei Comuni di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sono presenti in organico solo ... un tecnico... laureato";
- che il comma 221, art. 1 della legge 208/2015 prevede, al fine di garantire maggiore flessibilità e corretto funzionamento degli uffici, il superamento dell'obbligo di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dalla legge 190/2012, laddove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con tale misura.

Valutate

- la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare oltreché i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze acquisite dal personale dipendente sopra indicato;
- le competenze espresse dalla Dr.ssa Lugli Mariella durante lo svolgimento dell'incarico di Direttore della Farmacia Comunale;

- l'inesistenza nell'organico dell'Ente, relativo al personale inquadrato in categoria D o categoria D3, di altri dipendenti in possesso di analogo profilo professionale e/o di analogo esperienza in materia;

Ritenuto

di procedere al conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore, attribuendo alla stessa le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dal 01.05.2016 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del nuovo C.C.N.L. del 31.03.1999 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, e 5 dello stesso art. 9 :

- alla Dr.ssa Mariella Lugli l'incarico di Responsabile del Settore Farmacia Comunale;

Accertato

che con l'atto deliberativo precedentemente richiamato è riconosciuto al Responsabile del Settore Farmacia Comunale la retribuzione di posizione come meglio specificato di seguito:

Responsabile del Settore Farmacia Comunale € 8.000,00

Ritenuto inoltre

di disporre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento di organizzazione, che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità dei Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;

Vista

la dichiarazione prodotta dalla dipendente interessata di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

DI CONFERIRE, alla dipendente sottoelencata per le ragioni esposte in premessa, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e le funzioni di competenza del Responsabile di Settore, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, **con decorrenza dal 01.05.2016 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco**, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del nuovo C.C.N.L. del 31.03.1999 e dall'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 9 e art. 109 citati:

- **Dr.ssa Mariella Lugli** incarico di Responsabile del **Settore Farmacia Comunale**;

DI RICONOSCERE alla stessa, così come previsto dall'art. 15 CCNL Regioni-Autonomie locali del 22.1.2004 la titolarità dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore di assegnazione per la durata del mandato elettivo del Sindaco salvo nuove e successive disposizioni;

DI CONFERMARE che il Responsabile di Settore, titolare della posizione organizzativa, è stato individuato nella dipendente sopra indicata, applicando i criteri illustrati in premessa;

DI PRECISARE che gli atti di programmazione, approvati dall'Amministrazione Comunale, precisano gli obiettivi e i programmi di ciascun Settore/Servizio, affidandone il conseguimento ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DI ATTRIBUIRE in via provvisoria e salvo conguaglio il seguente trattamento economico, secondo quanto prevede la deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 28.04.2016:

- Retribuzione di posizione € 8.000,00 annui lordi per 13 mensilità
- Retribuzione di risultato massima nella misura del 25% che sarà attribuita in funzione dei punteggi conseguiti nel processo di valutazione nel rispetto di quanto prevede l'art. 10, comma 3, del CCNL 31.03.1999;

DI DARE ATTO che la misura delle retribuzioni di posizione sopra esposte e la correlata retribuzione di risultato potranno subire variazioni in seguito del processo di ripesatura cui le posizioni organizzative saranno sottoposte nell'anno 2016 da parte del Collegio di valutazione conformemente a quanto previsto dalla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative;

DI DARE ATTO che in caso di assenza del Responsabile di Servizio le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio di valutazione, al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alle Rappresentanze Sindacali e a chiunque ne abbia interesse oltre che la pubblicazione dello stesso provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

Soliera, 02.05.2016

IL SINDACO
(Roberto Solomita)

